

Esche avvelenate - Allegati

In seguito al dilagare del fenomeno di uccisione e maltrattamento di animali mediante la disseminazione nell'ambiente di esche o bocconi avvelenati, che rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini e per l'ambiente, il Sottosegretario alla Salute **Francesca Martini** ha firmato un'**Ordinanza** recante norme sul "*Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati*".

Il provvedimento ha lo scopo di prevenire i rischi diretti per la salute dell'uomo e degli animali nonché quelli derivanti dalla contaminazione ambientale.

In particolare il provvedimento ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, vieta di utilizzare in modo improprio, di preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocivi, compresi plastiche e metalli. L'ordinanza vieta, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che le ingerisce e prevede l'obbligo per il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati di darne segnalazione alle autorità competenti. In caso di operazioni di derattizzazione e di disinfestazione è posto l'obbligo di affiggere nelle zone interessate, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, avvisi idonei ad informare delle operazioni che saranno effettuate.

L'ordinanza dispone, inoltre, che il medico veterinario, qualora sulla base di una sintomatologia conclamata emetta diagnosi di sospetto avvelenamento o venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di un animale domestico o selvatico, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente.

In caso di decesso dell'animale il veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio. Gli Istituti Zooprofilattici devono sottoporre ad autopsia l'animale ed effettuare entro trenta giorni analisi sui campioni pervenuti o prelevati durante l'autopsia e comunicarne gli esiti al medico veterinario che ha inviato i campioni, al servizio veterinario della ASL competente e, qualora le analisi siano positive, all'autorità giudiziaria.

I sindaci ai quali siano pervenute segnalazioni di sospetti avvelenamenti devono disporre l'immediata apertura di un'indagine e provvedere ad attivare le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata nonché segnalare l'area con un apposita cartellonistica. Viene, inoltre, attivato presso ciascuna Prefettura un "tavolo di coordinamento" per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.

I produttori di presidi medico-chirurgici di prodotti fito-sanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico, civile ed agricolo, hanno l'obbligo di aggiungere

al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali. Nel caso in cui la forma commerciale sia un'esca deve essere previsto un contenitore con accesso solo all'animale "bersaglio".

Come comportarsi in caso di avvelenamento

- **In caso di sospetto avvelenamento di un animale:**

Il Veterinario è il punto di riferimento essenziale.

Qualora si verifichi un evento potenzialmente pericoloso: ingestione di veleni o sostanze tossiche (topicidi, pesticidi, fitofarmaci, lumachicidi o sostanze non note) oppure sovradosaggio o scambio accidentale di farmaci, ingestione di piante, funghi, ecc. da parte di animali domestici è necessario valutare subito il rischio di intossicazione, contattare un medico veterinario o recarsi presso il più vicino pronto soccorso veterinario.

La raccolta delle seguenti informazioni è estremamente importante per poter rispondere alle domande del medico veterinario:

1. identificare nel modo più preciso possibile la sostanza con la quale il nostro animale è venuto a contatto (nome commerciale del prodotto ed eventuali indicazioni di rischio in etichetta);
2. osservare le caratteristiche macroscopiche del prodotto: odore, colore, aspetto (es. schiumosità);
3. fornire indicazioni circa la quantità assunta in modo accidentale o intenzionale;
4. comunicare la via di esposizione (inalazione, ingestione, contatto cutaneo ecc.);
5. indicare il luogo (aperto o chiuso);
6. comunicare il tempo trascorso dall'ingestione e tra l'ingestione e la comparsa di eventuali sintomi.

Se il Veterinario non può intervenire subito, può comunque fornire indicazioni utili circa il comportamento da tenere e gli eventuali interventi di primo soccorso che il proprietario può mettere in atto (indurre il vomito, mantenere calmo l'animale, non somministrare latte ecc.).

ATTENZIONE eseguire tali operazioni solo su indicazione del medico veterinario.

- **In caso di animale deceduto:**

- Chiamare il Veterinario per fare tutti gli accertamenti del caso;
oppure
- prelevare l'animale morto ed inviarlo, tramite un Veterinario, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale che provvederà ad effettuare gli esami di laboratorio per accertare la causa del decesso.
- segnalare l'episodio al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio e agli Organi di Polizia.

- **In caso di ritrovamento di esche:**

Avvisare gli Organi di Polizia ed il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio

oppure

in caso di impossibilità di un intervento immediato da parte delle Autorità competenti, prima di raccogliere qualunque materiale sospetto munirsi di guanti e mascherina.

Il materiale raccolto, accuratamente custodito e trasportato in contenitori di plastica chiusi ermeticamente, deve essere inviato, tramite un Veterinario, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

- **Azioni legali:**

Utilizzare bocconi avvelenati è un reato.

La denuncia contro i responsabili, sospetti tali o ignoti consente di migliorare il monitoraggio ed i controlli sul territorio per prevenire i rischi per le persone, gli animali e l'ambiente.

Norme di riferimento

- Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche
- Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

- Legge 20 luglio 2004, n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" che ha apportato modifiche al Codice Penale.
- Codice penale, articoli:
 - 544 bis (sanzioni penali per chi "per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale"),
 - 544 ter (sanzioni penali per chi "per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale"),
 - 440 (reclusione da 3 a 10 anni per chi avvelena sostanze destinate all'alimentazione),
 - 638 (reclusione fino a 1 anno per uccisione o danneggiamento di animali altrui),
 - 650 (reclusione fino a 3 mesi per chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene)
 - 674 (arresto fino a 1 mese per chi getta in luogo pubblico cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone).
- Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modifiche "in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari"
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6 ottobre 1998 "Regolamento recante le norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici"
- Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 "in materia di immissione sul mercato di biocidi".

Alcune leggi regionali

- Legge Regione Toscana 16 Agosto 2001 n. 39 (norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate)
- Legge Regione Umbria n. 27 del 22/10/2001 (norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate)
- Legge Regione Puglia n. 27 del 04/12/2003 (norme particolari relative al divieto di utilizzo e detenzione delle esche avvelenate).